

La transazione non ha effetti sull'obbligo contributivo del datore

L'obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati soddisfatti gli obblighi retributivi o che il lavoratore vi abbia rinunciato

/ Giada GIANOLA

I giudici di legittimità, con la sentenza n. [12652](#) pubblicata ieri, hanno ribadito il proprio orientamento in relazione agli effetti dell'eventuale transazione intercorrente tra lavoratore e datore di lavoro sul rapporto previdenziale, ribadendo che il rapporto assicurativo e quello contributivo a esso connesso, sebbene sorgano entrambi con l'instaurazione del rapporto di lavoro, sono del tutto **autonomi e distinti**.

Nel caso portato all'attenzione della Cassazione, il Tribunale aveva accertato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro oggetto del giudizio; la relativa pronuncia non veniva impugnata in quanto, durante la pendenza del termine per proporre appello, tra lavoratrice e datore era intervenuta una **transazione** con cui le parti, al fine di porre fine alla controversia tra di loro insorta, definivano in via conciliativa la data e la causa della cessazione del rapporto di lavoro.

Poiché, successivamente, l'INPS agiva per il **recupero dei contributi** non versati quantificando l'ammontare dell'obbligo contributivo gravante sul datore in relazione al periodo accertato con la sentenza non impugnata, la società proponeva ricorso avverso il verbale di accertamento dell'Istituto; tra le difese dell'azienda figurava (anche) il fatto che con l'intervenuta transazione la lavoratrice aveva **rinunciato** a ricevere somme a titolo di retribuzione e che, pertanto, non sussisteva nessuna retribuzione imponibile od obbligo contributivo.

La causa, arrivata fino in Cassazione, è stata definita ieri con il rigetto del ricorso della società; come la Corte ha ricordato, il rapporto previdenziale è del tutto **autonomo** rispetto al rapporto di lavoro e su di esso non ha alcun effetto l'eventuale transazione che lo abbia

definito.

Ai sensi dell'[art. 1965](#) c.c. la transazione è il **contratto** con cui le parti intendono porre fine alla controversia tra di loro insorta (o che potrebbe tra di loro insorgere); ai fini che qui interessano si evidenzia che tale atto, il quale esplica effetti sul rapporto intercorrente tra le parti e che incide sui diritti che le parti potrebbero reciprocamente far valere in relazione allo stesso, non esplica effetto alcuno nei confronti dell'INPS, titolare di un rapporto (quello previdenziale) che sorge **automaticamente ed ex lege** con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, che dipende – appunto – solo e direttamente dalla legge.

Rapporto previdenziale del tutto autonomo rispetto al rapporto di lavoro

L'INPS, soggetto comunque terzo ed estraneo rispetto alla transazione, ha quindi in ogni caso diritto ad azionare il credito contributivo, che sussiste e perdura **indipendentemente** dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte o che quest'ultimo abbia rinunciato ai propri diritti (*cfr.* Cass. nn. [17495/2009](#) e [2642/2014](#)).

La retribuzione imponibile, del resto, va calcolata in relazione alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe avuto diritto a percepire e non a quelle effettivamente percepite ([art. 12](#) della L. 153/69); perciò se da un lato le retribuzioni possono essere oggetto di rinuncia, i contributi sono **indisponibili** e l'obbligo del loro versamento non può in alcun modo essere intaccato da un atto dispositivo.